



COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 1 del 26-01-2023

Oggetto: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 19:32 nella sede del Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straord.urgenza di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Marchesini Anna	Presente	BADINI FEDERICA	Presente in collegamento video
BARALDI ADOLFO	Assente	CASTALDELLI ENRICO	Presente
GUERZONI LORENZO	Presente	CANTUTTI ELENA	Assente
MANTOVANI LAURA	Presente	RIZZI FABIA	Presente
TINTI MARCO	Presente	BEGOSSI PAOLA	Presente in collegamento video
POLTRONIERI VALENTINA	Presente		

Partecipa all'adunanza, in collegamento video e con le funzioni di cui all'art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario comunale Giuseppe Esposito, che ha redatto il presente verbale. Il Presidente ANNA MARCHESINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

Fabia Rizzi,

Laura Mantovani,

Marco Tinti,

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Il consigliere Badini chiede chiarimenti.

Risponde il Sindaco offrendo le delucidazioni richieste.

VISTO il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337», ed in particolare l'art. 17, comma 2, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di effettuare mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ATTESO che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 46/1999, il comune ha affidato la riscossione coattiva di parte delle proprie entrate (tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative) al concessionario nazionale denominato inizialmente "Riscossione s.p.a.", divenuto successivamente "Equitalia s.p.a." e da ultimo "Agenzia delle entrate-Riscossione";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 222, il quale prevede che *“sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;

VISTO l'art. 1, comma 227, della citata legge n. 197/2022, il quale dispone che *“fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”*;

VISTO l'art. 1, comma 228, della legge 197/2022, secondo il quale *“relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”*;

Comune di Melara - DELIBERA DI CONSIGLIO n.1 del 26-01-2023

VISTO l'art. 1, comma 229, della legge n. 197/2022, il quale stabilisce che *“gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”*

PRESO ATTO, pertanto, che:

- a) l'applicazione delle misure introdotte dall'art. 1, comma 227, della legge n. 197/2022 comporta, per i crediti (non derivanti da sanzioni amministrative) affidati mediante ruolo all'agente nazionale per la riscossione, d'importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 ed afferenti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo:
 - di interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
 - di sanzioni;
 - di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;

PRESO ATTO, altresì, che:

- a) l'applicazione delle misure introdotte dall'art. 1, comma 228, della legge n. 197/2022 comporta, per i crediti derivanti da sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, affidati mediante ruolo all'Agente nazionale per la riscossione d'importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 ed afferenti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo:
 - di interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) tale annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

VISTO l'art. 1, comma 231, della legge n. 197/2022, il quale dispone che *“fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”*;

CONSIDERATO che:

- a) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197/2022 comporta l'estinzione delle componenti creditizie sopra menzionate, con l'effetto di ridurre in modo non trascurabile le entrate comunali;
- b) l'art. 1, comma 229, della legge n. 197/2022 attribuisce agli enti locali il compito di ponderare se avvalersi o meno dello stralcio parziale, sopra descritto, dei crediti iscritti a ruolo nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- c) il comune decidendo di non applicare lo stralcio parziale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- d) lo stralcio parziale, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione a ruolo del credito, seppur ridotto;
- e) la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive;
- f) il contribuente con la definizione agevolata potrà estinguere la cartella di pagamento anche rateizzando il proprio debito residuo in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nell'anno 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

CONSIDERATO, altresì, che disapplicando lo stralcio parziale dei crediti sarà incentivata la definizione agevolata dei carichi consentendo, da un lato, di potenziare il recupero delle entrate e, dall'altro, di preservare l'effetto di deterrenza che contraddistingue la riscossione coattiva;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale le istruzioni per procedere alla comunicazione del provvedimento consigliare adottato per non applicare lo stralcio parziale dei carichi di importo residuo inferiori a mille euro, diffondendo anche l'apposito modello da compilare e da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma 229, della legge n. 197/2022 afferisce alla potestà di esimere, parzialmente, i contribuenti dal pagamento di debiti tributari, patrimoniali o derivanti da sanzioni, pertanto incide sulla disciplina regolamentare di competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai competenti responsabili;

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai Consiglieri che partecipano alla riunione in presenza e per appello nominale da parte delle Consigliere Badini Federica e Begossi Paola, collegate in videoconferenza: presenti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

Comune di Melara - DELIBERA DI CONSIGLIO n.1 del 26-01-2023

1. di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
2. di dare atto che per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al precedente punto 1. non avrà luogo lo stralcio parziale dei carichi, descritti in premessa, gestiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione d'importo residuo fino a mille euro, risultanti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di autorizzare il Responsabile dell'Area finanziaria ad inviare copia del presente atto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità individuate dallo stesso agente per la riscossione;

Successivamente, con la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai Consiglieri che partecipano alla riunione in presenza e per appello nominale da parte delle Consigliere Badini Federica e Begossi Paola, collegate in videoconferenza: presenti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari e astenuti nessuno,

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi previsti per legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti prendendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19:42

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Anna Marchesini

Il Segretario
Dr. Giuseppe Esposito

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.



COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 24-01-2023

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI ALLART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, GESTITI DALLAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

SERVIZIO PROPONENTE: RAGIONERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarita' tecnica** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI ALLART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, GESTITI DALLAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE" esprime parere: Favorevole

Data: 24-01-2023

Il Responsabile del servizio
MATTEO MELOTTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.



COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 24-01-2023

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

SERVIZIO PROPONENTE: RAGIONERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarità contabile** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE" esprime parere: Favorevole

Data: 24-01-2023

Il Responsabile del servizio
MATTEO MELOTTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

N. 1 del Reg. Delib.



COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico, io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31-01-2023 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario
Dr. Giuseppe Esposito

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Comune di Melara - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 26-01-2023

N. 1 del Reg. Delib.



COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-01-2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario
Dr. Giuseppe Esposito

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Comune di Melara - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 26-01-2023